

***Causa De Pascale c. Italia – Prima Sezione – sentenza 17 gennaio 2008 (ricorso n. 71175/01)***

(Liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 ottobre 2005, che aveva rilevato il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità).

***Fatto e diritto.*** La sentenza è stata pronunciata in relazione a fattispecie del tutto simile a quella oggetto della sentenza Scordino n. 3 e contiene analoghe osservazioni in punto di diritto. Essa, dunque, trae origine dalla lamentata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU (*protezione della proprietà*) in relazione ad una procedura di espropriazione indiretta subita dal ricorrente.

Con sentenza del 13 ottobre 2005, la Corte europea aveva già dichiarato la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU, in relazione alla causa in esame<sup>1</sup>. Essa, tuttavia, si era riservata di decidere con successivo provvedimento in ordine alla quantificazione dei danni pretesi dalla ricorrente e, a tal fine, aveva invitato le parti a trovare un accordo. Detto accordo non è stato raggiunto.

Pertanto, utilizzando i dati materiali ed economici presenti nella perizia del consulente tecnico di ufficio attivato dalle giurisdizioni nazionali, la Corte ha ritenuto di dover concedere alla ricorrente una somma corrispondente al valore che il terreno aveva al momento dell'occupazione, detratta l'indennità già versata a livello nazionale, più rivalutazione ed interessi .

Nel caso di specie, dunque, constatata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, la Corte ha disposto il pagamento da parte dello Stato italiano di 300.000,00 € per danni materiali.

---

<sup>1</sup> Al riguardo, si veda la sintesi della sentenza principale nel quaderno n. 2 di questo Osservatorio (marzo 2006), a pagina 85.